

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE TRE PASSI AVANTI-SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTALTO DI CASTRO VT VIA
DELLE ROSE 6

Numero REA: VT - 131631

Codice fiscale: 01822490569

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Titolo I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1	
	E' costituita con sede nel Comune di Montalto di	
	Castro (VT), all'indirizzo denunciato presso il	
	Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo	
	111 ter del R.D. 30 marzo 1942, n.318, una coope-	
	rativa integrata di produzione, servizi, solida-	
	rietà sociale e lavoro denominata "COOPERATIVA	
	SOCIALE TRE PASSI AVANTI -società cooperativa".	
	Art. 2	
	La sede sociale può essere trasferita, nell'ambi-	
	to dello stesso Comune, con decisione dell'organo	
	di amministrazione, che è abilitato a produrre la	
	dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro	
	delle Imprese.	
	Il trasferimento della sede in altro Comune è di	
	competenza dell'assemblea dei soci.	
	Art. 3	
	La società potrà istituire, con delibera dell'or-	
	gano di amministrazione, sedi secondarie, succur-	
	sali, agenzie in altre località del territorio	
	nazionale.	
	Art. 4	

	La durata della società è fissata al 31 dicembre	
	2055. Essa potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dei soci anche prima della scadenza.	
	Titolo II	
	Scopo - oggetto	
	Art. 5	
	La Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei citta-	
	dini, persone svantaggiate, nella definizione di	
	cui all'articolo 4 (quattro) della legge 3 novem-	
	bre 1991 n.381, sempre comunque promuovendo l'i-	
	deale cooperativo di mutualità e di impresa coo-	
	perativa sociale no-profit.	
	L'attività della Cooperativa viene svolta attra-	
	verso due settori di intervento:	
	A- l'uno lavorativo, mediante l'inserimento dei	
	soggetti svantaggiati attraverso lo svolgimento	
	delle attività di:	
	a) produzione, lavorazione, commercializzazione di	
	manufatti in genere, sia in proprio che per conto	
	terzi, nonché prodotti derivanti da azioni lavo-	
	rative dei partecipanti alle attività sociali ot-	
	tenute in appositi centri sia di lavoro sia di a-	
	nimazione formativa;	

	b)progettazione, realizzazione e manutenzione del	
	verde sia esso privato che pubblico;	
	c)conduzione di aziende agricole (ortofrutticole,	
	zootecniche e florovivaistiche), forestali e a-	
	grituristiche con svolgimento di ogni attività	
	annessa alla conduzione del fondo stesso compresa	
	la commercializzazione anche previa confezione e	
	trasformazione dei prodotti ottenuti dalle atti-	
	vità menzionate;	
	d)restauro, manutenzione, conservazione e valo-	
	rizzazione del patrimonio architettonico, stori-	
	co, culturale ed artistico in genere;	
	e)erogazione di servizi culturali, didattici,	
	formativi, multimediali, di assistenza tecnica e	
	prevenzione sociale nei confronti delle persone	
	in età evolutiva, adulti, organizzazioni, enti,	
	istituzioni, società o imprese in via priorita-	
	ria, ma non esclusiva allo scopo, anche mediante	
	l'organizzazione di eventi e manifestazioni, con-	
	vegni e seminari;	
	f)erogazione di servizi in materia di organizza-	
	zione aziendale, valorizzazione e gestione delle	
	risorse umane, miglioramento della qualità orga-	
	nizzativa, sistemi di qualità aziendale; in tale	
	ambito la cooperativa si propone di organizzare e	

	gestire corsi di formazione professionale, fornir-	
	re servizi a questi connessi comprese le attrez-	
	zature e i programmi informatici, di comunicazio-	
	ne, prestando altresì la propria collaborazione	
	ad analoghe iniziative da altri promosse, anche	
	in forma consorziata o associata, svolgendo le	
	attività di cui alla L. 845/78;	
	g) erogazione di servizi di accoglienza, ristora-	
	zione, assistenza socio-sanitaria, sostegno sco-	
	lastico, riqualificazione nei confronti delle	
	singole persone o di organizzazioni sia private	
	che pubbliche;	
	h) svolgimento di attività diverse (agricole, in-	
	dustriali, commerciali o di servizi) a privati,	
	imprese, enti pubblici e non, Comuni, Province e	
	Regioni anche stipulando apposite convenzioni;	
	i) noleggio di locali, attrezzature informatiche,	
	multimediali, immobiliari, di autoveicoli e auto-	
	vetture, cicli e motocicli;	
	j) commercio al minuto, al dettaglio, in sede fis-	
	sa o in forma ambulante di prodotti alimentari,	
	prodotti artigianali e di natura agricola;	
	k) tipografia, serigrafia, litografia e grafica	
	pubblicitaria;	
	l) trasporto in nome proprio e per conto terzi,	

	di cose o persone nonché l'attività di traslochi;	
	m)gestione di palestre, campi sportivi, piscine,	
	maneggi e attività connesse, parcheggi, sia pub-	
	blici che privati;	
	n)attività artigianale, industriale, chimica, del	
	vestiario, dell'abbigliamento, dell'arredamento,	
	della meccanica, del legno, dei metalli, della	
	carta, delle pelli e del cuoio, della gomma e	
	delle materie plastiche, poligrafica, edile, a-	
	gricola e boschiva, zootecnica, pesca e caccia,	
	estrattiva di minerali, alimentari e di facchi-	
	naggio;	
	o)svolgere l'attività di elaborazione dati, tenu-	
	ta e archiviazione di dati contabili per conto di	
	studi tecnici professionali, imprese, Enti Pub-	
	blici;	
	p)svolgere l'attività di consulenza progettuale	
	rivolta ad altre imprese, cooperative e privati,	
	ed Enti Pubblici per lo studio di fattibilità	
	volto all'ottenimento di finanziamenti proposti	
	dalle normative europee, nazionali e regionali,	
	nonché fornire attività di consulenza volta al-	
	l'acquisizione di certificazioni di qualità della	
	famiglia di norme UNI EN ISO ed altre;	
	q)svolgere l'attività di coordinamento e supervi-	

	sione tecnica di settori della pubblica ammini-	
	strazione su affidamento e convenzioni;	
	r)costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale, che può estinguere per cessata utilità	
	o per altre cause;	
	s)favorire il finanziamento, lo sviluppo e la	
	produttività sociale ed economica dell'attività	
	di altre cooperative, anche attraverso la parte-	
	cipazione alla formazione del capitale sociale	
	nonché tramite la commercializzazione dei prodot-	
	ti e dei servizi offrendoli a terzi, ivi compresi	
	Enti Pubblici e privati direttamente o tramite	
	gare d'appalto, licitazioni etc;	
	t)attuare, anche congiuntamente alle altre coope-	
	rative, iniziative di formazione, informazione e	
	sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pub-	
	blici sui problemi dell'emarginazione anche con	
	attività editoriali quali pubblicazioni di libri,	
	opuscoli, riviste, video, cd rom ed altro;	
	u)consorzarsi, anche senza creazione d'uffici,	
	con attività esterne ed altre	
	cooperative sociali, per la disciplina e il coor-	
	dinamento delle attività comuni.	
	B-l'altro socio-sanitario educativo, diretto a	

	sviluppare nei disabili il livello più elevato di	
	apprendimento e di inserimento nel contesto so-	
	ciale.	
	In entrambi i settori di intervento, i soggetti	
	svantaggiati sono costantemente seguiti da opera-	
	tori specializzati risultando quindi, le due at-	
	tività fra loro coordinate e funzionalmente col-	
	legate in guisa da formare un inscindibile tut-	
	t'uno.	
	E' vietata alla Cooperativa la raccolta del ri-	
	sparmio tra il pubblico ai sensi del D.L.	
	1.9.1993 n.385,salvo esclusivamente quanto pre-	
	visto come possibile dalla delibera del 3 marzo	
	1994 del Comitato Interministeriale per il Credi-	
	to e il Risparmio o da future emanande norme in	
	materia.Sempre nel tassativo rispetto dei limiti	
	prima enunciati nel caso in cui,con apposito re-	
	golamento,sia disciplinata la raccolta dei pre-	
	stiti,limitatamente ai soci ed esclusivamente ai	
	fini dello scopo sociale,è data facoltà ai soci	
	stessi di conferire somme nel fondo all'uopo i-	
	stituito.	
	Art.6	
	La Cooperativa può comunque compiere tutti gli	
	altri atti e concludere tutte le operazioni con-	

	trattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili al con-	
	seguimento degli scopi enunciati.	
	Art.7	
	La cooperativa può estendere ad altri comuni, ol-	
	tre quello della sede sociale, la attuazione de-	
	gli scopi sociali.	
	Art.8	
	La Cooperativa intende partecipare a pubblici	
	appalti se autorizzata dal Ministero del Lavoro	
	e dalla Previdenza Sociale.	
	Parimenti la Cooperativa partecipa alle Conven-	
	zioni di cui all'art.5 comma 1, della legge	
	n.381/91 già citata.	
	Art.9	
	La cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci.	
	Art.10	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare	
	al rafforzamento del Movimento Cooperativo Uni-	
	tario Italiano.	
	Perciò stesso la Cooperativa può aderire a cen-	
	trali Cooperative e/o Consorzi, ai suoi organi-	
	smi periferici provinciali o regionali nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede.	

	Titolo III	
	Soci cooperatori	
	Art. 11	
	La compagine sociale è composta da persone fisi-	
	che in numero illimitato ma non inferiore a tre.	
	Possono essere soci tutti coloro che abbiano	
	compiuto la maggiore età, che esercitino arti o	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa e-	
	sercitata dalla Cooperativa o che per la loro	
	capacità effettiva di lavoro possono partecipare	
	ai lavori dell'Impresa sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici i soci instaurano con la cooperati-	
	va un ulteriore rapporto di lavoro nelle forme	
	previste dal regolamento sociale.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	concorrono alla gestione dell'impresa parteci-	
	pando alla formazione degli organi sociali e alla	
	definizione della struttura di direzione e condu-	
	zione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei pro-	
	cessi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale so-	

	ciale e partecipano al rischio, ai risultati eco-	
	nomici e alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali anche in relazione al tipo e allo sta-	
	to dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	Inoltre possono essere soci le persone che vo-	
	lontariamente e gratuitamente prestano la loro	
	attività lavorativa all'interno della Cooperativa.	
	I soci volontari non possono superare per nume-	
	ro la metà del numero complessivo dei soci.	
	Le persone svantaggiate considerate tali ai sen-	
	si del comma 1 dell'art.4 della legge 381/1991,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo,	
	potranno essere soci della cooperativa.	
	Art. 12	
	Presentazione della domanda di ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare do-	
	manda all'organo di amministrazione specificando:	
	cognome, nome, data e luogo di nascita, residen-	
	za, cittadinanza, codice fiscale;	
	l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della eventuale capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	

	delle specifiche competenze possedute nonché del	
	tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro che il socio intende instaurare in con-	
	formità con il presente statuto e con l'apposito	
	regolamento, dei quali dichiara di avere preso	
	visione, corredando con documenti a sostegno di	
	quanto dichiarato per la categoria dei soci ordi-	
	nari e con la documentazione attestante lo status	
	di persona svantaggiata, proveniente dalla pub-	
	blica amministrazione, per quest'ultima categoria	
	di soci;	
	l'ammontare delle quote che si propone di sotto-	
	scrivere;	
	ogni altra notizia richiesta dal consiglio di	
	amministrazione.	
	Art.13	
	Ammissione	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo	
	di amministrazione entro trenta giorni dalla data	
	della sua presentazione..	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo	
	socio, nella quale si stabilisce il tipo di rap-	
	porto di lavoro che sarà instaurato con la coope-	
	rativa, il socio stesso aderisce in forma scritta	
	alla relativa disciplina contenuta nell'apposito	

	regolamento. La delibera di ammissione deve esse-	
	re comunicata all'interessato e annotata a cura	
	degli amministratori nel libro soci.	
	Art.14	
	Obblighi	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo	
	delle quote sottoscritte, una somma rimborsabile,	
	a titolo di sovrapprezzo delle quote, da determi-	
	narsi dagli amministratori per ciascun esercizio	
	sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali	
	risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Questa	
	disposizione si applica anche ai soci che durante	
	l'esistenza della Cooperativa sottoscrivono una	
	maggior quota di partecipazione.	
	Devono, altresì, versare una tassa di ammissio-	
	ne, non rimborsabile, determinata annualmente	
	dall'assemblea dei soci in sede di approvazione	
	del bilancio, destinato al Fondo Statutario a	
	copertura di eventuali perdite.	
	Il socio è tenuto a mettere a disposizione le	
	proprie capacità professionali e il proprio lavo-	
	ro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibile della cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	

	staurato e ferme restando le esigenze della coo-	
	perativa.	
	Art.15	
	Divieti	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contempora-	
	neamente ad altre cooperative che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplichino un'attività	
	concorrente, nonché di prestare lavoro a favore	
	di terzi esercenti imprese concorrenti o eserci-	
	tare in proprio: imprese identiche o affini con	
	quelle della cooperativa, salvo specifica auto-	
	rizzazione del consiglio di amministrazione che	
	può tenere conto delle tipologie e delle condi-	
	zioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	Art. 16	
	Trattamento economico dei soci	
	Il trattamento economico ai soci, appartenenti	
	alle categorie dei soci ordinari e dei soci per-	
	sone svantaggiate, che prestano continuamente la	
	loro opera nella Cooperativa, dovrà essere deter-	
	minato, durante l'esercizio sociale, in relazione	
	a quanto previsto dai contratti collettivi di la-	
	voro, fatta salva la sovranità dell'assemblea dei	
	soci che comunque dovrà deliberare a maggioranza	
	assoluta, nel rispetto delle norme sindacali e di	

	legge. Agli altri soci volontari, su delibera del	
	Consiglio di Amministrazione, potrà essere corri-	
	sposto esclusivamente il rimborso delle spese ef-	
	fettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Art.17	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclu-	
	sione, decadenza ed in caso di morte quando non	
	sia possibile la prosecuzione del rapporto socia-	
	le con gli eredi del de cuius.	
	Art.18	
	Recesso	
	Può recedere mediante comunicazione con lettera	
	raccomandata al Presidente della Cooperativa, il	
	socio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo	
	o di altra natura, sia cessato per qualsiasi mo-	
	tivo.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del	

	presente statuto, legittimino il recesso ed a	
	provvedere di conseguenza nell'interesse della	
	società.	
	Art.19	
	Esclusione	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal-	
	l'organo amministrativo, essere escluso il socio:	
	che non sia più in grado di concorrere al rag-	
	giungimento degli scopi sociali, oppure che abbia	
	perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che in qualunque modo danneggi moralmente e in-	
	tenzionalmente la società o fomenti dissidi o di-	
	sordini fra i soci;	
	che svolga attività concorrente o in contrasto	
	con gli interessi della Cooperativa;	
	che non osservi le disposizioni contenute nello	
	statuto o nei regolamenti interni,	
	oppure le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti;	
	che senza giustificati motivi non adempia pun-	
	tualmente gli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la società;	
	che con la sua negligenza o impreparazione pro-	
	fessionale rechi danno alla cooperativa;	
	che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subor-	

	dinato subisca un provvedimento di licenziamento	
	per motivi disciplinari, per giusta causa o giu-	
	stificato motivo soggettivo	
	nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro	
	non subordinato sia stato risolto dalla coopera-	
	tiva per inadempimento;	
	che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art.15 (quindici)	
	senza la prevista autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione.	
	Nei casi previsti alle lettere d) ed e), il so-	
	cio inadempiente deve essere invitato a mezzo	
	di lettera raccomandata, a mettersi in regola e	
	la sua esclusione potrà aver luogo solo tra-	
	scorso un mese dal detto invito e sempre che il	
	socio si mantenga inadempiente.	
	Art. 20	
	Decadenza	
	La decadenza è deliberata dal consiglio di ammi-	
	nistrazione nei confronti:	
	dei soci che volontariamente abbiano rassegnato	
	le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di	
	lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro	
	volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto	
	di lavoro;	

	dei soci che abbiano subito un provvedimento di	
	licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da	
	norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavora-	
	tori.	
	Art.21	
	Decesso	
	Nel caso di decesso di un socio la continuità	
	della società con gli eredi o legatari è su-	
	bordinata al possesso dei requisiti previsti	
	per l'ammissione.	
	Art. 22	
	Risoluzione del rapporto di lavoro	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio	
	di amministrazione, alla deliberazione di reces-	
	so, di esclusione o di decadenza del socio lavo-	
	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato ai sensi del prece-	
	denti articoli.	
	Art. 23	
	Liquidazione della quota	
	II socio receduto, escluso, decaduto e gli eredi	
	o legatari del socio defunto avranno diritto al	
	rimborso del valore nominale delle somme versate	

	e, in caso di perdite, nella minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di presentazione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva legale.	
	Art.24	
	Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza si è verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 25	
	Comunicazioni e impugnazioni	
	Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo per i casi di cui agli articoli 18 (diciotto), 19 (diciannove), 20 (venti), devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata	

	con avviso di ricevimento ai soci che ne sono	
	l'oggetto.	
	Le controversie che sorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dal consiglio di amministrazione su tali materie	
	sono demandate alle decisioni del Collegio Arbi-	
	trale, secondo quanto previsto dall'articolo 55	
	del presente statuto.	
	I soci in tal caso dovranno promuovere la proce-	
	dura arbitrale mediante presentazione di apposita	
	istanza, a mezzo raccomandata, entro sessanta	
	giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedi-	
	menti stessi.	
	Art.26	
	Diniego di ammissione e ricorso all'assemblea	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione,	
	l'organo amministrativo deve motivare entro ses-	
	santa giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua	
	prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenu-	

	to a recepire quanto stabilito dall'assemblea	
	con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione	
	di bilancio le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 27	
	A norma dell'articolo 4 della legge 31	
	genna- io 1992 n. 59, possono essere ammessi	
	alla Coo- perativa soci denominati sovventori	
	che investo- no capitali nell'impresa e che non	
	si avvalgono delle prestazioni istituzionali di	
	questa.	
	I conferimenti effettuati da soci sovventori sia	
	in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a	
	formare i fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per il potenziamento aziendale. La costituzione	
	e l'estinzione di tali fondi sono deliberati	
	dall'assemblea a norma degli articoli seguenti e	
	l'ammissione del socio sovventore è deliberata	
	dall'organo di amministrazione.	
	A ciascun socio sovventore spetta un voto per o-	
	gni Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) di confe-	

	rimento sino ad un massimo di cinque voti qua-	
	lunque sia l'ammontare del conferimento effe-	
	tuato.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci	
	sovventori deve essere tale da non superare un	
	terzo del totale dei voti complessivamente spet-	
	tanti alla base sociale intesi come somma dei vo-	
	ti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sov-	
	ventori e pertanto tale da non superare la metà	
	dei voti spettanti a tutti i soci cooperatori. Al	
	socio cooperatore che sia anche socio sovventore	
	spetta un voto come socio cooperatore.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovven-	
	tore spetta a colui che alla data in cui è spedi-	
	ta la convocazione dell'assemblea risulta iscrit-	
	to nell'apposito libro da almeno dieci giorni.	
	Tale iscrizione viene effettuata su richiesta	
	scritta dell'interessato rivolta al Presidente	
	della Cooperativa.	
	Il recesso del socio sovventore è consentito a	
	norma dell'articolo 2437 c.c. e comunque non	
	prima di tre anni. Al recedente spetta il rim-	
	borso del conferimento a suo tempo effettuato e	
	i dividendi eventualmente maturati e non riscos-	
	si In nessun caso i conferimenti effettuati dai	

	soci sovventori sono remunerati più di 2 (due)	
	punti rispetto a quanto vengono remunerati quel-	
	li dei soci cooperatori.	
	Il socio sovventore che intende trasferire in	
	tutto o in parte la propria partecipazione deve	
	darne notizia all'organo di amministrazione della	
	Cooperativa mediante lettera raccomandata con av-	
	viso di ricevimento contenente:	
	generalità complete dell'aspirante acquirente;	
	indicazioni del modo in cui deve eventualmente	
	essere fatto l'accredito di cui appresso.	
	La lettera deve essere unita a una dichiarazione	
	sottoscritta dall'aspirante acquirente circa	
	l'impegno a pagare il prezzo richiesto dal propo-	
	nente venditore.	
	L'organo di amministrazione è tenuto a dare comu-	
	nicazione di quanto sopra agli altri soci sovven-	
	tori iscritti nell'apposito libro mediante tele-	
	gramma o telefax spedito entro 5 (cinque) giorni	
	in cui gli è pervenuta la notizia:	
	Gli altri soci sovventori hanno diritto di prela-	
	zione nella misura proporzionale alle rispettive	
	partecipazioni sulla partecipazione posta in ven-	
	dita; tale diritto può essere esercitato entro 5	
	(cinque) giorni mediante telegramma o telefax in-	

	dirizzato alla Cooperativa e deve essere riferito	
	all'intera partecipazione posta in vendita.	
	Ove tale diritto non venga esercitato, la Coope-	
	rativa ha diritto di inviare al proponente vendi-	
	tore mediante telegramma o telefax spedito entra	
	10 giorni dall'ultimo utile per l'esercizio del	
	diritto di prelazione una comunicazione avente ad	
	oggetto, in via alternativa, o l'autorizzazione a	
	procedere alla vendita o l'avvenuto accredito a	
	favore del proponente della somma a suo tempo in-	
	dicata come prezzo di vendita, pagata da una o	
	più persone scelte dal consiglio di amministra-	
	zione per assumere la qualifica di socio sovven-	
	tore.	
	In assenza di comunicazioni da parte della Coope-	
	rativa il proponente venditore ha diritto di ot-	
	tenere da questa, previa richiesta mediante tele-	
	gramma o telefax spedito entro 40 (quaranta)	
	giorni dalla data di spedizione della comunica-	
	zione dell'intenzione di vendere, il rimborso	
	della somma a suo tempo conferita; in tale caso	
	la Cooperativa provvede al rimborso.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art.28	

	Per l'attuazione dei programmi pluriennali fina-	
	lizzati allo sviluppo dell'attività sociale ap-	
	provati, l'Assemblea può autorizzare la emissio-	
	ne di azioni di partecipazione cooperativa prive	
	del diritto di voto e privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili e nel rimborso del capitale.	
	La delibera di autorizzazione determina l'ammon-	
	tare delle azioni che possono essere emesse, i	
	tempi e le modalità di sottoscrizione, nonché i	
	tempi e le modalità di versamento delle azioni	
	sottoscritte.	
	Le azioni possono essere emesse per un ammontare	
	complessivamente non superiore al valore conta-	
	bile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto risultanti dall'ultimo bilancio certifica-	
	to e depositato presso il Ministero del lavoro e	
	della previdenza sociale.	
	Le azioni emesse devono contenere, oltre alle	
	indicazioni prescritte dall'art. 2354 del codice	
	civile, la denominazione "azione di partecipa-	
	zione cooperativa". Le azioni di partecipazione	
	cooperativa emesse sono offerte in opzione, in	
	misura non inferiore alla metà del valore di e-	
	missione, ai soci e ai lavoratori dipendenti	
	della cooperativa, i quali possono sottoscriver-	

	le superando il limite di cui al secondo comma	
	dell'art.16 (sedici) del presente statuto. Il	
	diritto di opzione deve essere esercitato, a pe-	
	na di decadenza, entro tre mesi dalla data di	
	comunicazione effettuata dalla società o da	
	quella della pubblicazione di apposito avviso	
	sul bollettino delle Società. Le azioni possono	
	essere al portatore, a condizione che siano in-	
	teramente liberate. Le azioni al portatore pos-	
	sono essere liberamente cedute dal socio anche a	
	terzi non soci. Le azioni nominative possono es-	
	sere cedute a terzi non soci solo previa auto-	
	rizzazione del consiglio di amministrazione, che	
	deve deliberare entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data di ricevimento della richiesta inviata dal	
	socio per raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Ai possessori delle azioni spetta una remunera-	
	zione maggiorata di due punti percentuali ri-	
	spetto a quella approvata dall'Assemblea per la	
	remunerazione delle azioni sociali.	
	L'Assemblea può anche deliberare di provvedere	
	alla remunerazione delle sole azioni di parteci-	
	pazioni cooperativa.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite non comporta riduzione del valore no-	

	minale delle azioni se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo	
	delle azioni sociali.	
	All'atto dello scioglimento della società, le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa hanno diritto	
	di prelazione rispetto alle azioni sociali nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nomina-	
	le.	
	Art. 29	
	Assemblea dei Possessori delle Azioni di Par-	
	tecipazione Cooperativa	
	L'assemblea speciale dei possessori delle azioni	
	di partecipazione cooperativa delibera:	
	sulla nomina e sulla revoca del rappresentante	
	comune;	
	sull'approvazione delle deliberazioni dell'assem-	
	blea della società cooperativa che pregiudicano i	
	diritti della categoria;	
	sulla costituzione di un fondo per le spese ne-	
	cessarie alla tutela dei comuni interessi e sul	
	relativo rendiconto;	
	sugli altri oggetti di interesse comune.	
	L'assemblea speciale esprime annualmente un pare-	
	re motivato sullo stato di attuazione dei pro-	
	grammi pluriennali di cui all'articolo 6 (sei),	

	comma 7.	
	L'assemblea speciale è convocata dagli ammini-	
	stratori della società cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune, quando lo ritengano necessario o	
	quando almeno un terzo dei possessori delle azio-	
	ni di partecipazione cooperativa ne faccia ri-	
	chiesta. Il rappresentante comune deve provvedere	
	all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e deve tutelare gli inte-	
	ressi comuni dei possessori delle azioni di par-	
	tecipazioni cooperativa nei rapporti con la so-	
	cietà cooperativa.	
	Il rappresentante comune ha diritto di esaminare	
	i libri sociali richiamati dall'articolo 2422	
	del codice civile e di ottenerne estratti; ha	
	altresì diritto di assistere all'assemblea della	
	società e di impugnare le deliberazioni. Le spe-	
	se sono imputate al fondo di cui al comma 1,	
	lettera c), del presente articolo.	
	Titolo VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 30	
	Gli organi sociali della società cooperativa sono:	
	l'Assemblea dei soci;	
	l'Organo Amministrativo;	

	il Presidente;	
	il Collegio sindacale;	
	il Revisore dei conti.	
	Art. 31	
	Assemblea	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	L'assemblea è composta dai soci iscritti da alme-	
	no tre mesi nel relativo libro sociale, ciascuno	
	dei quali ha diritto ad un voto.	
	Chi ha diritto di voto può delegarlo ad un altro	
	avente diritto che non sia amministratore unico,	
	consigliere di amministrazione né sindaco e che	
	non rappresenti altri.	
	Le deleghe, rilasciate per iscritto per una sin-	
	gola seduta, devono essere menzionate nel relati-	
	vo verbale e conservate fra gli atti sociali.	
	Ad. 32	
	Convocazione dell'assemblea	
	L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria alme-	
	no una volta l'anno, nei termini indicati all'ar-	

	articolo 51, per deliberare su quanto indicato al-	
	l'ad. 33, nonché quante volte l'organo di ammini-	
	strazione lo ritenga opportuno o ne facciano ri-	
	chiesta scritta, con l'elenco delle materie da	
	trattare, tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo degli aventi diritto di voto.	
	In quest'ultimo caso, l'assemblea, opportunamente	
	convocata, deve aver luogo, eventualmente in se-	
	conda convocazione, entro trenta giorni dalla ri-	
	chiesta, in seduta ordinaria ovvero straordina-	
	ria, a seconda delle materie poste all'ordine del	
	giorno.	
	La convocazione è sempre fatta con lettera racco-	
	mandata ovvero tramite messo, fax o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avete diritto al	
	voto almeno otto giorni prima della data fissata	
	per la riunione, con indicazione dell'ordine del	
	giorno nonché di luogo, data e ora, sia della	
	prima sia di una eventuale seconda convocazione,	
	purché quest'ultima sia fissata in giorno diverso	
	dalla prima.	
	L'assemblea può essere convocata in qualunque	
	luogo del territorio nazionale. Anche in mancanza	
	di tali adempimenti, l'assemblea è validamente	

	costituita quando vi partecipano tutti coloro che	
	hanno diritto di voto, tutti i consiglieri di am-	
	ministrazione e tutti i sindaci effettivi. Tutta-	
	via ciascuno degli invitati può opporsi alla di-	
	scussione degli argomenti sui quali non si riten-	
	ga sufficientemente informato.	
	Art. 33	
	Competenze dell'assemblea	
	All'assemblea compete:	
	fissare le linee di indirizzo dell'attività im-	
	prenditoriale;	
	approvare il bilancio e la destinazione dell'uti-	
	le;	
	determinare l'ammontare della tassa di ammissio-	
	ne per l'esercizio successivo a quello del quale	
	approva il bilancio.	
	determinare di triennio in triennio il numero	
	dei componenti il consiglio di amministrazione e	
	nominare i consiglieri o l'amministratore unico;	
	nominare i componenti del collegio dei sindaci,	
	eleggere tra questi il presidente e fissarne i	
	compensi;	
	approvare uno o più regolamenti delle attività	
	sociali;	
	pronunciarsi sulla responsabilità degli ammini-	

	stratori;	
	nominare il revisore contabile e fissarne il com-	
	penso;	
	pronunciarsi su qualunque altro argomento che	
	per legge, per statuto o per decisione dell'or-	
	gano amministrativo, debba essere sottoposto, ad	
	eccezione di quelli per i quali la legge pre-	
	scrive che la stessa assemblea abbia luogo in	
	sede straordinaria;	
	deliberare sull'eventuale domanda di ammissione	
	proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'arti-	
	colo 8 bis;	
	deliberare con le modalità di cui all'articolo	
	2480 c.c. sulla emissione di titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritto di amministra-	
	zione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualifi-	
	cati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483	
	c.c. e dell'articolo 111-octies del regio decre-	
	to 30 marzo 1942, n.318;	
	I) delibera sulla costituzione dei fondi per lo	
	sviluppo tecnologico.	
	ART. 34	
	Costituzione e quorum deliberativi	
	L'assemblea è valida in prima convocazione, qua-	

	lunque sia l'oggetto da trattare, quando sia pre-	
	sente o rappresentata almeno la metà dei voti di	
	cui dispongono tutti i soci.	
	In seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	dei voti presenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolu-	
	ta di voti dei soci presenti o rappresentati alle	
	adunanze.	
	Tuttavia, per le deliberazioni concernenti il	
	cambiamento dell'oggetto sociale, la trasforma-	
	zione della società, lo scioglimento anticipato,	
	il trasferimento della sede in altro Comune,	
	tanto in prima che in seconda convocazione è ne-	
	cessario il voto favorevole di più della metà	
	del numero dei voti spettanti ai soci.	
	ART. 35	
	Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore uni-	
	co o dal presidente del consiglio di amministra-	
	zione ed in mancanza da persona designata dagli	
	intervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria	
	quando il verbale dell'assemblea è redatto da un	
	Notaio.	

	Ad. 36	
	Votazioni	
	Le votazioni avvengono normalmente per alzata di	
	mano o appello nominale, salvo che per la nomina	
	delle cariche sociali, per le quali si procederà	
	con schede segrete o per acclamazione.	
	Hanno diritto al voto i soci che risultano i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione; i soci persone giuridiche potranno avere	
	un massimo di cinque voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al	
	numero dei loro membri.	
	Titolo VII	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 37	
	La cooperativa può essere amministrata, alterna-	
	tivamente, da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da tre a	
	cinque membri su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	Art. 38	

	Amministratore Unico	
	L'amministratore unico ha i poteri per la ordina-	
	ria e straordinaria gestione della cooperativa e	
	tutti i poteri propri del consiglio di ammini-	
	strazione e del presidente. Egli ha la rappresen-	
	tanza della cooperativa e la firma sociale.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unica-	
	mente tra i soci cooperatori.	
	Egli resta in carica tre anni e può essere rie-	
	letto.	
	La cessazione, comunque, per scadenza del perio-	
	do ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Ad. 39	
	Consiglio di Amministrazione	
	In caso di nomina del consiglio di amministra-	
	zione, l'amministrazione della cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci,	
	purché la maggioranza del consiglio di ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci. I componenti	
	del Consiglio di Amministrazione durano in ca-	
	rica tre anni e sono rieleggibili. La cessazio-	
	ne, comunque, per scadenza del periodo ha ef-	
	fetto dal momento in cui il nuovo organo ammi-	
	nistrativo è stato ricostituito.	

ART. 40

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e perciò potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale. Tra l'altro spetta al Consiglio di Amministrazione:

- redigere il bilancio;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- deliberare su tutti gli atti ed i contratti relativi all'attività sociale;
- nomina al proprio interno il presidente e il vice-presidente;
- redigere i regolamenti interni previsti dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- fissare l'ammontare annuo del sovrapprezzo;
- nominare procuratori speciali, quando necessario per singoli atti o categorie di atti;
- assumere e licenziare dipendenti, fissando le mansioni e la retribuzione;
- stabilire uffici operativi.

Art. 41

	Convocazioni del consiglio di amministrazione	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione so-	
	no convocate dal presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare ovvero	
	quando lo richiedono un terzo degli amministra-	
	tori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, deve es-	
	sere spedita a tutti gli amministratori, sindaci	
	effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento, almeno tre giorni prima dell'a-	
	dunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno	
	prima. Le adunanze del consiglio di amministra-	
	zione e le sue deliberazioni sono valide anche	
	senza comunicazione formale quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica e i sindaci effe-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consi-	
	glio di amministrazione è necessaria la presenza	
	effettiva della maggioranza dei membri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese con la maggioranza	
	dei consiglieri presenti.	
	In caso di parità di voti nelle votazioni palesi	
	prevale il voto del presidente; in quelle segre-	

	te la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un	
	verbale, firmato dal presidente e dal segreta-	
	rio, il quale deve essere trascritto nel libro	
	delle decisioni degli amministratori. Gli ammi-	
	nistratori relazionano, in occasione dell'appro-	
	vazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguim-	
	ento dello scopo mutualistico, con particolare	
	riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si in-	
	tendono intraprendere per riacquistare il requi-	
	sito stesso in caso di perdita temporanea ai	
	sensi dell'articolo 2545 octies c.c. Nella mede-	
	sima relazione gli amministratori devono illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 42	
	Sostituzione degli amministratori	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri devono ricorrere alla	
	decisione dei soci per la sostituzione dei man-	
	canti.	
	In caso di mancanza dell'amministratore unico o	
	di tutti gli amministratori così come del Colle-	

	gio Sindacale ovvero del revisore, se nominati,	
	l'amministratore unico o il consiglio di ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione	
	dei soci e rimangono in carica fino alla loro	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli amministratori.	
	ART. 43	
	Assunzione di altri incarichi	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli	
	organi di amministrazione di altre imprese a con-	
	dizione che essi siano formalmente autorizzati da	
	apposito atto deliberativo del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione della cooperativa. La mancanza di ta-	
	le atto deliberativo comporta la decadenza del-	
	l'ufficio di amministrazione.	
	ART. 44	
	Deleghe	
	Il Consiglio di amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli amministratori o a	
	un comitato esecutivo, delegando loro i necessa-	
	ri poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti	

	le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4,	
	c.c. nonché i poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di	
	Amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della deci-	
	sione siano la remunerazione della prestazione	
	mutualistica, il ristorno, il conferimento, la	
	cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di a-	
	zienda, la costituzione o assunzione di una par-	
	tecipazione rilevante in altra società.	
	Titolo VIII	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Art. 45	
	Presidente	
	Il presidente del consiglio di amministrazione	
	ha la rappresentanza e la firma.	
	E pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni, da banche e da privati pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone quietanza. Ha anche la facoltà di no-	
	minare avvocati e procuratori nelle liti attive	
	e passive, dinanzi a qualsiasi autorità giudi-	
	ziaria od amministrativa ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione dell'assemblea può delega-	

	re parte dei propri poteri ad un membro dell'as-	
	semblea stessa nonché con speciale procura ad	
	altri soci per singoli atti o categorie di atti.	
	Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del	
	consiglio stesso e di quelle dell'assemblea.	
	In caso di impedimento il presidente è sostitui-	
	to dal Vice Presidente.	
	Al presidente, infine, spetta l'obbligo di af-	
	figgere presso la sede sociale o presso la sede	
	amministrativa, in luogo accessibile ai soci, un	
	estratto del processo verbale relativo alla più	
	recente ispezione ordinaria o straordinaria, e-	
	seguita dagli organi competenti ai sensi delle	
	disposizioni vigenti, o a consegnare tale e-	
	stratto ai soci } entro sessanta soci dalla fir-	
	ma del processo verbale medesimo.	
	L'avvenuta consegna deve risultare da apposito	
	documento.	
	Titolo IX	
	Art. 46	
	Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di	
	cui all'articolo 2543, comma 1, c. c., la coope-	
	rativa procede alla nomina del collegio sindaca-	
	le, composto da tre membri effettivi e due sup-	

	plenti.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	Il loro compenso è determinato dall'assemblea	
	all'atto della nomina.	
	Al collegio sindacale si applicano le disposi-	
	zioni dell'art. 2397 del codice civile.	
	I membri del Collegio Sindacale durano in carica	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il collegio è	
	stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili e non possono essere	
	rimossi senza giusta causa. Il Collegio Sindaca-	
	le controlla l'amministrazione della Società,	
	vigila sull'osservanza della legge e dello Sta-	
	tuto, accerta la regolare tenuta della contabi-	
	lità e la corrispondenza del bilancio alle ri-	
	sultanze della contabilità, partecipa alle as-	
	semblee ed assolve a tutte le altre funzioni at-	

	tribuitegli dalla legge	
	I sindaci possono in ogni momento, anche indi-	
	vidualmente, procedere ad atti di ispezione e	
	controllo e comunque debbono provvedervi una	
	volta ogni tre mesi. Le risultanze dei control-	
	li dovranno essere trascritte a verbale nel-	
	l'apposito libro.	
	II collegio sindacale esercita anche il control-	
	lo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e	
	seguenti del c.c.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approva-	
	zione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi ver-	
	bale, che deve essere trascritto nel libro delle	
	decisioni del collegio sindacale e sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio	
	di amministrazione.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	Art. 47	

Revisore contabile

	In assenza del collegio sindacale l'assemblea	
	può nominare un revisore contabile, preferibil-	
	mente iscritto nel registro dei revisori tenuto	
	dal Ministero della Giustizia, il quale decade	
	allorché, ai sensi dell'articolo 2543 c. c., si	
	è obbligati ad istituire il Collegio Sindacale.	
	- L'incarico ha durata tre esercizi con sca-	
	denza alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio dell'incarico.	
	II revisore incaricato del controllo contabile:	
	1-verifica, nel corso dell'esercizio e con pe-	
	riodicità almeno trimestrale, la regolare te-	
	nuta della contabilità sociale e la corretta	
	rilevazione nelle scritture contabili dei fat-	
	ti di gestione;	
	2-verifica se il bilancio di esercizio corri-	
	sponde alle risultanze delle scritture contabi-	
	li e degli accertamenti eseguiti e se sono con-	
	formi alle norme che li disciplinano; 3-esprime	
	con apposita relazione un giudizio sul bilancio	
	di esercizio.	
	La relazione sul bilancio è depositata presso	
	la sede della società a norma dell'art. 2429	

	c.c. e allegata al bilancio medesimo.	
	Il compenso annuale è determinato dall'assem-	
	blea per l'intero periodo del mandato all'atto	
	della nomina.	
	Titolo X	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.48	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	dal capitale sociale che è variabile ed è forma-	
	to da un numero illimitato di quote ciascuna del	
	valore di Euro 50,00 (cinquanta)dalla riserva	
	legale, formata con le quote degli utili di ge-	
	stione di cui all'art. 53, sempre indivisibile	
	sia durante la vita della società Cooperativa che	
	al termine della stessa tra i soci anche agli ef-	
	fetti delle vigenti disposizioni tributarie e fi-	
	scali dal fondo di riserva da sovrapprezzo delle	
	quote formato con le somme versate dai soci a	
	termine dell'art.14 (quattordici);	
	dalle eventuali riserve straordinarie ;	
	da ogni fondo o accantonamento costituito a co-	
	pertura di particolari rischi o di previsione di	
	anni futuri;	
	dai contributi in denaro o beni patrimoniali pro-	
	venienti da enti pubblici e privati e da introiti	

	alla Cooperativa e comunque ammessi dalla legge;	
	dalla riserva statutaria, cui confluiranno gli	
	importi della tassa di ammissione;	
	dalle azioni dei soci sovventori, destinate al	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale;	
	dalle azioni di partecipazione cooperativa.	
	Art.49	
	Il versamento delle quote dovrà essere effettua-	
	to in un'unica soluzione all'atto della sotto-	
	scrizione.	
	La suddetta disposizione si applica anche ad e-	
	ventuali successive sottoscrizioni di azioni da	
	parte dei soci durante l'esistenza della Coope-	
	rativa.	
	Art.50	
	Le quote, sempre nominative, non possono essere	
	cedute, né sottoposte a pegno e a vincolo salvo	
	il diritto da parte del titolare di recedere	
	dalla società.	
	Art. 51	
	Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al tren-	
	tuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni e-	
	sercizio sarà redatto dall'organo di amministra-	

	zione il bilancio sociale con la relativa nota	
	integrativa, da sottoporre all'approvazione del-	
	l'assemblea nel termine di 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, la	
	convocazione dell'assemblea può essere rinviata	
	fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dal	
	termine dell'esercizio; in tal caso, la relazione	
	dell'organo amministrativo deve giustificare le	
	ragioni del rinvio.	
	Nella relazione di gestione, ove sia redatta, e,	
	comunque, nella nota integrativa che accompagna	
	il bilancio l'organo di amministrazione dovrà	
	specificatamente indicare i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della società e alla sussistenza del requi-	
	sito della prevalenza mutualistica.	
	Art. 52	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può delibera-	
	re, su proposta dell'organo amministrativo, in	
	favore dei soci lavoratori trattamento economici	
	ulteriori, a titolo di ristorno, in misura non	
	superiore al 30%, mediante integrazione dei loro	

	trattamenti retributivi complessivi ovvero me-	
	diante aumento gratuito delle rispettive quote di	
	capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero	
	anche mediante distribuzione gratuita dei titoli	
	di cui all'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	Art.53	
	Ripartizione degli utili	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera an-	
	che sulla ripartizione degli utili di gestione.	
	L'eventuale avanzo di gestione di ciascun eserci-	
	zio è destinato come segue:	
	non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di	
	riserva legale;	
	una quota ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione nella misura	
	stabilita dalle vigenti disposizioni ed in parti-	
	colare dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992	
	n. 59;	
	un dividendo ai soci cooperatori non superiore al	
	tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi	
	maggiorato di due punti e mezzo e commisurato al	
	capitale effettivamente versato.entro il limite	
	consentito dalle leggi vigenti;	
	un dividendo ai soci sovventori maggiorato di non	

	più di due punti percentuali rispetto a quello	
	stabilito per i dividendi dei soci cooperatori;	
	un dividendo ai portatori delle azioni di parte-	
	cipazione cooperativa maggiorato di non più di	
	due punti percentuali rispetto a quello stabilito	
	per i dividendi dei soci cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga	
	alle disposizioni del precedente comma, la tota-	
	lità degli avanzi netti di gestione venga devo-	
	luta al fondo di riserva legale, detratta la	
	quota di cui alla lettera b).	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci duran-	
	te l'esistenza della società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art.54	
	Perdite	
	Se il bilancio chiude con una perdita, l'assem-	
	blea, dopo aver approvato il bilancio, decide	
	sulla copertura utilizzando le voci del patrimo-	
	nio netto della società. Esaurite le voci del	
	patrimonio netto, l'assemblea deve deliberare la	
	copertura delle perdite attraverso versamenti da	
	richiedere ai soci in parti uguali.	
	Qualora per la copertura delle perdite dell'eser-	
	cizio le quote sociali siano scese ad un valore	

	inferiore a quello stabilito dall'articolo 48 del	
	presente statuto, l'assemblea deve deliberare	
	l'aumento delle quote residue per riportarle a	
	tale valore.	
	Titolo XI	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 55	
	La cooperativa e i soci sono obbligati a rimet-	
	tere ad un collegio arbitrale, nei modi di cui	
	al successivo articolo 56 (cinquantasei), la so-	
	luzione delle controversie che insorgono sul-	
	l'applicazione e sull'interpretazione delle di-	
	sposizioni contenute nel presente statuto, nei	
	regolamenti interni e nelle deliberazioni degli	
	organi sociali sempre che le relative controver-	
	sie possano formare oggetto di compromesso, o,	
	comunque, su ogni altra questione attinente, a	
	qualunque titolo, ai rapporti e alla attività	
	sociale.	
	In tutti i casi in cui la controversia attenga	
	alla impugnazione di un provvedimento societario	
	il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere e-	
	sperito, a pena di decadenza, entro sessanta	
	giorni dalla data della comunicazione o, comun-	
	que, di piena conoscenza del provvedimento ogget-	

	to del reclamo.	
	Al suddetto Collegio Arbitrale, e sulla base de-	
	gli stessi criteri e modalità, è altresì demanda-	
	ta la risoluzione di qualunque controversia do-	
	vesse insorgere tra i soci e la cooperativa in	
	merito allo svolgimento ed alla risoluzione del-	
	l'eventuale rapporto di lavoro.	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	Art.56	
	II collegio arbitrale è composto da uno o più	
	membri nominati dal presidente della Camera di	
	Commercio di Viterbo, il quale provvederà anche	
	alla nomina dell'eventuale presidente del colle-	
	gio.	
	Ove il soggetto adito non provveda alla designa-	
	zione entro trenta giorni dalla data di ricezione	
	della richiesta inviata per raccomandata, la no-	
	mina degli arbitri sarà effettuata, su istanza	
	della parte più diligente, dal presidente del	
	tribunale di Viterbo. La sede del collegio arbi-	
	trale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	Gli arbitri decideranno quale amichevoli composi-	
	tori, previo tentativo di conciliazione, senza	
	vincoli di forma, ex equo e bono con lodo irri-	
	tuale avente efficacia contrattuale per le parti,	

	le quali si impongono ora per allora ad attenersi	
	alla decisione arbitrale, a considerarla per loro	
	definitivamente vincolante e a darvi immediata e-	
	secuzione.	
	Il compenso degli arbitri e dei consulenti tec-	
	nici eventualmente nominati nonché le spese di	
	procedura sono a carico della parte soccombente,	
	salvo diversa disposizione del lodo.	
	Per quanto non previsto si applicano le disposi-	
	zioni in materia del Decreto Legislativo n.	
	5/2003.	
	Titolo XII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art.57	
	La cooperativa, essendo considerata a mutualità	
	prevalente ai sensi dell'art.111 septies del	
	R.D. 30 marzo 1942, n.318 nel rispetto delle	
	norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381,	
	deve indicare negli atti e nella corrispondenza	
	il numero di iscrizione presso l'albo delle coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	E preciso impegno, comunque, della cooperativa	
	di rientrare nella categoria delle cooperative	
	a mutualità prevalente e, pertanto, così come	
	prevede l'art.2514 del codice civile, si propo-	

	ne:	
	il divieto di distribuire i dividendi in misu-	
	ra superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	il divieto di remunerare gli strumenti finanzia-	
	ri offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al li-	
	mite massimo previsto per i dividendi;	
	il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto i conferimenti effettuati dai so-	
	ci sovventori e il capitale sociale, nonché i	
	relativi dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	Titolo XIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 58	
	Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi	
	causa allo scioglimento della Cooperativa, l'as-	
	semblea nomina uno o più liquidatori, scegliendo-	

	li preferibilmente fra i soci.	
	Il patrimonio sociale, risultante dal bilancio	
	finale di liquidazione, è destinato nell'ordine	
	alle seguenti voci:	
	rimborso delle azioni di partecipazione coopera-	
	tiva;	
	rimborso dei conferimenti dei soci sovventori;	
	rimborso delle quote dei soci operatori;	
	d) devoluzione al fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione costi-	
	tuito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge	
	59/92. TITOLO XIV	
	NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 59	
	Per tutto quanto non espressamente contemplato	
	dal presente statuto, si applicano le disposizio-	
	ni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto com-	
	patibili con la disciplina cooperativistica.	
	Firmato:Fabio MELONI	
	Fabiola LIBERATORE	
	Cosimo GUNGUI	
	Giovanni Parasassi notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'origi-	